

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”



COMUNE DI BORTIGALI

SERVIZIO TECNICO

E-mail: tecnico1@comune.bortigali.nu.it

PEC: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it

Via Umberto I, n. 6 –C.A.P. 08012- Tel. 0785/80530 – 80620 - Fax 0785/80131 – P.I. 00157780917

Prot. n. 6486

Bortigali, 03.12.2024

AVVISO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA

BANDO 2024

Il Comune di Bortigali, in attuazione:

- della L.R. n. 3 del 09.03.2022 “Disposizioni per contrasto spopolamento”, ed in particolare l’art. 13, comma 2 lett. b), che prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e la ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti;
- delle leggi regionali 21 febbraio 2023, nn. 1 e 2, recanti, rispettivamente, “Legge di stabilità 2023 ” e " Bilancio di previsione 2023 - 2025";
- della delibera della G.C. n. 96 del 26/11/2024;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 518 del 03/12/2024

invita i cittadini interessati a presentare istanza per l’ottenimento del finanziamento di cui sopra e con le modalità individuate nel presente bando.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di partecipazione secondo il modello allegato entro le ore **14:00 del 31 dicembre 2024**.

Sommario

1. FINALITÀ	
2. DOTAZIONE FINANZIARIA	
3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI	
4. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI.....	
5. SOGGETTI BENEFICIARI	
6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE	
7. CRITERI DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA	
10. MODIFICHE	
11. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	
12. ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	
13. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE	
14. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI	
15. RINUNCE	
16. DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI	
17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	
18. INFORMAZIONI E CONTATTI	
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

1. FINALITÀ

L'art. 13 comma 2 lett. b) della legge regionale n. 3 del 09.03.2022 prevede la concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione in cui **il nucleo familiare** (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell' alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9; al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell' alloggio oggetto di intervento.

Il bando, pertanto, è finalizzato al contrasto dello spopolamento.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate alla realizzazione del programma, pari a € 53.999,84, risultano allocate nel Bilancio finanziario 2024-2026, annualità 2024.

Dette risorse regionali vengono erogate ai Comuni, ai quali compete l'individuazione dei beneficiari tramite apposito bando ed in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nella Deliberazione di G.R. n. 20/59 del 30.06.2022, nella Deliberazione di G.R. n. 19/48 del 1.6.2023, nella Legge Regionale n. 9 del 23 ottobre 2023 e **ulteriori criteri fissati dall'Amministrazione comunale**.

Qualora le risorse suindicate relative all'annualità 2024 non venissero utilizzate integralmente, l'Amministrazione destinerà le economie al bando relativo alle successive annualità.

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese, IVA inclusa (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali), relative a:

1. acquisto dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale, limitatamente ad immobili destinati ad uso residenziale, comprensivi delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), già esistenti alla data di pubblicazione del bando (**non è ammissibile a contributo l'acquisto delle sole pertinenze ancorchè provviste di classamento**);

2. realizzazione di lavori di ristrutturazione edilizia, effettuati nell'ambito di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001 di un immobile destinato a uso residenziale e delle relative pertinenze (localizzate in aree circostanti o prossime agli edifici privati, individuate catastalmente come pertinenziali e comunque ad essi legate da stretto e documentabile rapporto funzionale, a prescindere dalle delimitazioni delle zone urbanistiche), da adibire a residenza e dimora abituale, già esistente alla data di presentazione della domanda (**non è ammissibile a contributo la ristrutturazione delle sole pertinenze**).

3. Acquisto e contestuale ristrutturazione edilizia dell'immobile da adibire a residenza e dimora abituale secondo le singole specifiche dei punti precedenti.

Non sono ammissibili spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o ristrutturazione di sole pertinenze ancorchè provviste di classamento;
- non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l' acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall' arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell' agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n.32;

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

- le spese per l'acquisto di arredi.

Inoltre, a titolo non esaustivo, non sono ammissibili: spese connesse all'allacciamento utenze, spese intestate esclusivamente a eventuali cointestatari dell'immobile. Non saranno in nessun caso ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.

Sono, invece, ammissibili le seguenti spese:

- Spese di acquisto dell'immobile (solo costo dell'abitazione);
- Spese di ristrutturazione dell'immobile, comprese quelle di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'Iva (solo qualora la medesima non possa essere in alcun modo recuperata ai fini fiscali);

4. AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

In ottemperanza ai nuovi indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/48 del 1.6.2023 e nell' art. 64 commi 3 e 3bis della Legge Regionale n. 9 del 23 ottobre 2023 sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 1 gennaio 2022.

La data di riferimento per l' ammissibilità delle domande è:

- per l'acquisto: la data di sottoscrizione dell'atto notarile di compravendita (che deve essere successiva al 01.01.2022);
- per la ristrutturazione: la data di comunicazione di inizio lavori sul portale SUAPE (che deve essere successiva al 01.01.2022).

In caso di contributo relativo all' acquisto, l'atto di compravendita dovrà essere stipulato **entro 12 mesi** dalla data di stipula della convenzione con il Comune, pena la decadenza dal contributo.

In caso di ristrutturazione i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** dalla data di stipula della convenzione con il Comune, salvo proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.

La proroga, sia in caso di acquisto che di ristrutturazione, potrà essere di massimo 3 mesi in presenza di comprovate motivazioni oggettive e dovrà essere richiesta in via formale e corredata da eventuale documentazione esplicativa.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Bortigali o che si impegnano a trasferirla entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che, in caso di nucleo familiare costituendo, almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell'elenco dei piccoli comuni della Sardegna con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti; possono beneficiare del contributo anche coloro che, al momento della presentazione della domanda, non risiedono in un Comune della Sardegna, indipendentemente dal numero degli abitanti.

Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione, salvo il caso di finanziamenti ottenuti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili espressamente con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);

Il richiedente, alla presentazione della domanda, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

6. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedano congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000,00.

A tal proposito si chiarisce che:

- trattandosi di contributo riferito al nucleo familiare chi avesse già beneficiato del contributo per le annualità precedenti dell'intero importo pari a € 15.000,00 non potrà ripresentare domanda per le annualità successive;
- chi avesse presentato domanda per un'importo inferiore potrà ripresentare domanda per la parte rimanente fino alla cifra totale delle richieste pari a 15.000,00;
- chi avesse presentato domanda per le annualità precedenti ma non fosse risultato beneficiario per carenza di fondi potrà ripresentare domanda per l'annualità 2024 trasmettendo la nuova certificazione ISEE 2024 e ogni altra documentazione utile al ricalcolo del punteggio già attribuito;

Il contributo potrà essere liquidato, previa le attività istruttorie di verifica e controllo, dal momento dell'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese dell'intervento, secondo le modalità stabilite nel presente bando.

L'agevolazione prevista è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal beneficiario. È fatto obbligo per il beneficiario, in ottemperanza alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicare formalmente al Comune le modalità per l'accredito del contributo spettante, indicando la persona autorizzata ad operare sul conto.

Il contributo è erogato in unica soluzione a seguito della rendicontazione finale delle spese sostenute, secondo le modalità previste al presente bando.

È data facoltà al beneficiario di richiedere a titolo di anticipazione una **quota massima del 70%** del contributo erogabile, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia, a carico del richiedente.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il beneficiario, in sede di presentazione della domanda, dovrà compilare una specifica sezione che consentirà di attribuire i punteggi, secondo le casistiche sotto riportate:

	CRITERI	PUNTEGGI
A	Criteria riferiti al nucleo familiare	
	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Bortigali da un comune situato fuori dalla Sardegna indipendentemente dal numero di abitanti	10
	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Bortigali da un comune della Sardegna con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	8
	Nucleo familiare che trasferisce la residenza nel comune di Bortigali da un comune della Sardegna con popolazione compresa fra i 3.000 e i 5.000 abitanti	7
	Nucleo familiare che risiede nel comune di Bortigali	7
	Nucleo familiare con più di due figli minorenni conviventi	5
	Nucleo familiare con almeno un figlio minorenne convivente	3
	Nucleo familiare di cui fanno parte componenti con disabilità fisiche e/o mentali certificate	4
	Nucleo familiare con Isee pari o inferiore a € 15.000,00	4
	Nucleo familiare con Isee compreso fra € 15.000,01 e € 30.000,00	2
	Giovani coppie coniugate o conviventi aventi entrambi età inferiore ai 35 anni	4
	Coppie coniugate o conviventi (o che andranno a convivere nell'edificio oggetto di contributo)	2
B	Criteria riferiti all'alloggio	
	Acquisto e/o ristrutturazione di un edificio situato in zona A – centro storico	10
	Acquisto e/o ristrutturazione di un edificio situato in zona B particolarmente vetusto o inagibile	8
	Acquisto e/o ristrutturazione di un edificio situato in zona B	2

In caso di parità di punteggio prederà in graduatoria il richiedente che abbia presentato prima la domanda. Farà fede il numero di protocollo di acquisizione della domanda.

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere compilate sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune (allegato A) e trasmesse al protocollo a mano o tramite pec all' indirizzo protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it **entro e non oltre le ore 14:00 del 31 dicembre 2024**, e devono contenere i seguenti dati:

- dati dell'interessato richiedente contributo (**in caso di coppie indicare anche i dati del coniuge/convivente o futuro convivente**);
- dati del tecnico incaricato (in caso di ristrutturazione);
- descrizione dell'intervento;
- dati dell'immobile;
- proprietà e disponibilità dell'immobile;
- parametri urbanistico – edilizi;
- importi economici;
- impegno a comunicare i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'erogazione del contributo;
- impegno a trasferire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori (anche per le coppie che non hanno la residenza in comune al momento della richiesta di contributo);
- impegno a realizzare le opere connesse al presente procedimento in conformità alle vigenti norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza;
- impegno a rispettare tutte le condizioni tecniche e amministrative previste dall'Amministrazione Comunale per il presente procedimento;
- impegno a realizzare integralmente i lavori oggetto del presente procedimento, dopo regolare atto autorizzativo;
- impegno ad affidare le prestazioni necessarie per il presente procedimento, in termini di incarichi professionali ed esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali prescritti dal D. Lgs. 36/2023, artt. 94 e 95;
- impegno ad ultimare i lavori in caso di ristrutturazione entro 36 mesi dalla data di stipula della convenzione salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- impegno, in caso di acquisto di immobile, a stipulare l'atto di compravendita entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione;
- **attestazione di regolarità nei confronti dell'amministrazione comunale per quanto concerne i pagamenti delle imposte e tasse – si precisa che in fase di istruttoria delle domande verrà fatta un' apposita verifica, nel caso in cui risultino debiti insoluti, non potendo in nessun caso procedere all'erogazione del contributo, al richiedente verrà richiesto di provvedere in merito; affinché si possa essere inseriti fra gli ammessi beneficiari nella graduatoria definitiva tutti i debiti nei confronti dell'amministrazione devono essere saldati, nel caso in cui l' insoluto permanga si verrà esclusi dalla graduatoria;**
- impegno a non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- impegno a non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- impegno a stipulare apposita polizza fideiussoria di importo pari al contributo concesso, a garanzia degli obblighi contrattuali nel caso di richiesta di contributo anticipato;
- consenso al trattamento dei dati personali;

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati e documentazione vari:

1. Per **acquisto** prima casa:

- a) copia del contratto preliminare di vendita;
- b) documentazione fotografica che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e, se ritenuto necessario per l' acquisizione di ulteriore punteggio, individui lo stato di degrado dello stesso;
- c) planimetrie dell'edificio con relativi estremi catastali;
- d) estremi della licenza e/o concessione edilizia in base alla quale è stato edificato il fabbricato;
- e) dichiarazione di agibilità conforme alle normative vigenti;
- f) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

- g) copia della certificazione ISEE 2024 (valida dal 01.01.2024 al 31.12.2024) del nucleo familiare richiedente;
- h) ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente.

2. Per opere di **ristrutturazione**:

- a) computo metrico estimativo a firma di tecnico abilitato;
- b) relazione descrittiva dell' intervento;
- c) documentazione fotografica che individui univocamente l'immobile per il quale si fa istanza e nel contempo individui lo stato di degrado e le parti da ristrutturare;
- d) planimetrie dell'edificio con relativi estremi catastali;
- e) estremi della licenza e/o concessione edilizia in base alla quale è stato edificato il fabbricato;
- f) dichiarazione di agibilità conforme alle normative vigenti;
- g) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- h) copia della certificazione ISEE 2024 (valida dal 01.01.2024 al 31.12.2024) del nucleo familiare richiedente;
- i) ulteriore documentazione ritenuta utile dal richiedente.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio comunale competente gestirà la fase di istruttoria delle domande pervenute, provvedendo quindi:

- a valutare l'ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco;
- a formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse, le domande non presentate secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 8 “Modalità e termini di presentazione delle domande”.

Il Responsabile del Settore competente, con proprio atto, sulla base delle istruttorie effettuate provvede, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e all'approvazione dell'elenco delle domande non ammissibili con indicata la relativa motivazione.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento comprensivo di quelle finanziate con le risorse disponibili e di quelle non finanziate per esaurimento dei fondi sarà pubblicato nell'albo pretorio e nel sito web comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in caso di stanziamento di nuove risorse finanziarie o di economie di spesa, al finanziamento delle ulteriori domande ammissibili, mediante scorrimento della graduatoria, a cui non è stato concesso il contributo per carenza di risorse a valere sul presente bando.

10. MODIFICHE

Non sono ammesse modifiche in corso d'opera ai singoli interventi approvati, se non imputabili a cause di forza maggiore o ad impossibilità sopravvenuta, che modifichino sostanzialmente obiettivi, finalità e che implicino il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità dei singoli interventi.

Eventuali altre modifiche sono ammissibili ma devono essere preventivamente autorizzate dal Settore comunale competente previa formale e motivata richiesta, da inoltrarsi prima della richiesta di erogazione del contributo.

L'eventuale autorizzazione di modifiche non comporta in ogni caso un aumento dell'importo del contributo originariamente concesso.

11. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I beneficiari ammessi a contributo dovranno presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario stesso per l'intervento e richiedere, nelle modalità previste dal bando, l'erogazione del contributo. La rendicontazione dell'intervento deve essere presentata entro un periodo massimo di 3 mesi dalla conclusione dell'intervento. La rendicontazione assume forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà contenere:

1. attestazione di conferma del mantenimento dei requisiti necessari;
2. attestazione che il beneficiario intestatario dell'immobile e delle relative pertinenze abbia acquisito la residenza e la dimora abituale nell'immobile oggetto di acquisto e/o ristrutturazione, con inserimento della relativa data;
3. attestazione che l'immobile è adibito a uso residenziale;
4. il codice IBAN sul quale farsi accreditare il contributo, che dovrà essere obbligatoriamente riferito ad un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario;
5. nel caso di acquisto:
 - a) la data di sottoscrizione dell'atto di compravendita dell'immobile ed eventuali pertinenze;
 - b) l'importo delle spese sostenute, la modalità e gli estremi del pagamento;
6. nel caso di ristrutturazione:
 - a) l'importo delle spese sostenute, riportando, per ciascuna fattura che concorre al raggiungimento della spesa sostenuta per lavori, gli estremi del bonifico (istituto, data, importo, beneficiario del bonifico);
 - b) dichiarazione che le fatture si riferiscono a lavori eseguiti unicamente sull'immobile e sulle eventuali pertinenze per il quale si richiede il contributo;
 - c) dichiarazione che per gli interventi proposti a contributo il beneficiario non ha richiesto agevolazione di cui a leggi che ne prevedano espressamente la non cumulabilità;
 - d) la data di conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Il beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione i seguenti documenti in formato digitale:

- a. nel caso di acquisto di abitazione:
 - atto pubblico di compravendita;
- b. nel caso di lavori di ristrutturazione:
 - comunicazione di realizzazione lavori a firma di tecnico per almeno l'importo doppio rispetto al contributo ottenuto e, pertanto, per almeno 30.000,00 euro nell'ipotesi di contributo massimo di 15.000,00 euro;
 - fatture e relativi bonifici di pagamento da cui risultino: riferimenti catastali dell'immobile, la causale del versamento, l'importo, il numero della fattura, il codice fiscale del beneficiario del contributo, il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento;
 - almeno 10 immagini dell'immobile e delle eventuali pertinenze con punti di ripresa sia esterni che interni, con raffronto tra ante e post intervento;
 - nuova visura catastale aggiornata in caso di variazione dovuta alla ristrutturazione.

12. ISTRUTTORIA DELLA FASE DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Servizio comunale competente per l'istruttoria preliminare all'erogazione provvederà, per ciascuna domanda ammessa a contributo, a verificare la completezza e la validità della documentazione inoltrata e delle spese effettivamente sostenute, richiedendo qualora necessario chiarimenti o integrazioni.

L'erogazione del contributo verrà effettuata in unica soluzione, a seguito della positiva verifica della relativa documentazione, con atto del Responsabile del Settore competente, salvo ipotesi di richiesta di anticipazione come disciplinata all'ultimo comma del paragrafo 6 del presente bando.

Qualora ad esito dell'istruttoria l'importo del contributo spettante risultasse inferiore all'importo del contributo concesso, si provvederà alla corrispondente riduzione del contributo erogato.

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

In nessun caso potrà essere corrisposto un contributo superiore a quello richiesto e concesso.

L'eventuale richiesta di integrazioni da parte del Comune interrompe i termini del procedimento di istruttoria ed erogazione del contributo, fissati in 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo. La documentazione integrativa dovrà essere inviata dal beneficiario, consegnata a mano all'ufficio protocollo o trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it, entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. I termini del procedimento iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste o, in mancanza, alla scadenza del termine dei 15 giorni.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda a fornire le integrazioni richieste o, qualora le integrazioni stesse non risultino, a giudizio del Servizio comunale preposto, soddisfacenti, il Responsabile del Settore competente comunica, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s. m. i., i motivi ostativi dell'accoglimento della istanza di erogazione del contributo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti del contributo possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo sopra riportato. La comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

13. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E VINCOLI DI DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Il beneficiario del contributo è soggetto all'obbligo di:

- trasferire la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dalla data di acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
- non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
- in caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- in caso di acquisto, stipulare atto pubblico di compravendita entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione con il Comune, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- dalla data di stipula della convenzione effettuare i lavori di ristrutturazione entro 36 mesi e trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori, anche per le coppie che non hanno la stessa in comune al momento della richiesta di contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
- mantenere l'immobile a uso residenziale e di non utilizzare lo stesso o le relative pertinenze per attività che gli procurino vantaggio economico;
- consentire e agevolare le attività di sopralluogo da parte del Comune, nonché a fornire tutte le informazioni ed i documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a contributo, per tutto il periodo in cui sono possibili controlli.
- stipulare, nel caso di richiesta di anticipazione, a seguito del riconoscimento del contributo, apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali per un valore pari all'anticipo richiesto, e sino all'approvazione del rendiconto finale da parte dell'Amministrazione.

14. CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

Il Settore comunale competente potrà provvedere a verificare la congruenza e la veridicità dei dati riportati nelle domande di contributo e nelle richieste di erogazione con i dati disponibili nelle banche dati a disposizione del Comune e di altre Pubbliche Amministrazioni.

I dati e le dichiarazioni rese, che non siano direttamente verificabili nelle banche dati, potranno essere oggetto di specifici controlli, che potranno essere effettuati anche in collaborazione con altri enti, e potranno riguardare il rispetto nel tempo degli obblighi assunti. I controlli potranno essere effettuati mediante richieste di documentazione in originale, verifiche di informazioni in possesso presso altri Enti (in particolare per quanto riguarda l'effettiva residenza e dimora abituale), ovvero a mezzo di sopralluoghi.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei documenti presentati o nell'effettuazione dei lavori, il Settore competente provvederà alla revoca del contributo, e al

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

recupero di eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi maturati, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

Qualora emergessero divergenze con quanto dichiarato, il Responsabile del Settore competente provvederà a comunicarlo al soggetto interessato, assegnando il termine di 15 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, consegnate a mano all'ufficio protocollo o trasmesse tramite PEC all'indirizzo sopra riportato. Decorso detto termine il Responsabile del Settore competente procederà ad adottare gli atti di conseguenza.

I controlli potranno essere esercitati, per ciascuna domanda, dalla data di approvazione della graduatoria fino ai 5 anni successivi all'erogazione del contributo.

15. RINUNCE

Fatto salvo quanto riportato nel punto 4 del presente Bando in riferimento a eventuali proroghe, il beneficiario nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento o l'acquisizione della residenza anagrafica nella nuova abitazione entro i termini previsti, è tenuto a comunicare tempestivamente il sorgere di tali impedimenti, e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso.

In tal caso il Comune provvederà alla revoca totale del contributo concesso.

In caso di rinunce successive all'erogazione del contributo, il Settore attiverà la procedura per il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati.

16. DECADENZE, RIDUZIONI, REVOCHE E SANZIONI

Il Comune revoca il contributo concesso ai singoli beneficiari quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a. il beneficiario violi l'obbligo di mantenimento della residenza e della dimora abituale;
- b. il venir meno di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
- c. la mancata conclusione e/o rendicontazione del singolo intervento, entro i termini previsti, eventualmente prorogati;
- d. la falsità in dichiarazioni ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al beneficiario e non sanabile;
- e. la rendicontazione della spesa in modo non rispondente alle modalità previste dal bando;
- f. qualora il beneficiario alieni o affitti l'immobile oggetto di contributo nei primi 5 anni dall'erogazione del contributo - in caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato;
- g. qualora il beneficiario non si renda disponibile a controlli e sopralluoghi, e/o non trasmetta la documentazione richiesta entro i limiti stabiliti dal bando.

17. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura dell' Ing. Loredana Sechi - Istruttore Tecnico del Comune di Bortigali.

Il diritto di accesso deve essere esercitato in conformità alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia. I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso il Comune di Bortigali, Settore Tecnico, via Umberto I n. 6, 08012 Bortigali (NU).

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano i soggetti partecipanti che tutti gli atti inerenti alla approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e di quelli esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet del Comune di Bortigali.

18. INFORMAZIONI E CONTATTI

Le informazioni relative al presente bando, eventuali chiarimenti e comunicazioni successive saranno disponibili nella pagina web dedicata al bando sul sito web comunale. Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore Tecnico alla seguente email: tecnico1@comune.bortigali.nu.it a cui è possibile inviare richieste di informazioni e/o chiarimenti.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale

“Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”

sulla protezione dei dati). I dati personali forniti al Comune di Bortigali sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato ‘Regolamento Generale sulla protezione dei dati’ (GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR si informa che:

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati al Comune di Bortigali;
- il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e nella normativa “Art. 13, comma 2 lett. b), L.R. n. 3 del 09.03.2022 Disposizioni per contrasto spopolamento”;
- i dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell’espletamento delle attività relative al procedimenti oggetto del presente bando, ai fini dell’erogazione di contributi o premi;
- l’acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bortigali; il delegato al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati alla Regione Autonoma Sardegna, all’Agenzia delle Entrate, agli Enti Locali, all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per la gestione del bando, sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell’impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti da loro attivati;
- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.